



**COMUNE di CURINGA**  
*Provincia di Catanzaro*

**VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE**

**N. 130 DEL 03/11/2016**

**OGGETTO : Approvazione schema atto di transazione tra il Comune di Curinga e l'Avv. Anna Muraca a seguito di atti di precetto notificati in esito alla sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme n.421/2016 pronunciata nella vertenza Michienzi Bruno/Comune di Curinga.**

L'anno **DUEMILASEDICI**, il giorno **tre** del mese di **novembre** , alle ore **13,45** nella sala delle riunioni, ubicata nella Sede Comunale, sono stati per oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori :

<b>Cognome</b>		<b>Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
<b>PALLARIA</b>	Ing.	Domenico Maria	Sindaco –		<b>X</b>
<b>MAIELLO</b>	D.ssa	Patrizia Giovanna	Vice Sindaco	<b>X</b>	
<b>SERRATORE</b>	Stud. Univ.	Barbara Ornella	Assessore		<b>X</b>
<b>FRIJIA</b>	Per. Agr.	Giuseppe	Assessore	<b>X</b>	
<b>MAIELLO</b>	Geom.	Antonio	Assessore	<b>X</b>	
			<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>2</b>

Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art.97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Rosetta Cefalà.

Il Vice Sindaco, Dott.ssa Patrizia Giovanna Maiello, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

**PREMESSO CHE** il Giudice di Pace di Lamezia Terme, nella persona dell'Avv. Domenico Monaco, con sentenza n.421 /2016, pronunciata in data 15 marzo 2016, emessa nella causa civile iscritta al n.1575 del R.G.A.C. dell'anno 2015, promossa da Michienzi Bruno (C.F.: MCHBRN87T10M208H), come rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione dall'Avv. Anna Muraca (C.F.: MRCNNA75B66M208W), del Foro di Lamezia Terme, con studio in Lamezia Terme, via S. Umile da Bisignano n.17, contro il Comune di Curinga, avente ad oggetto risarcimento danni per sinistro stradale, testualmente così decideva: “ (...)

*“...dichiara il Comune di Curinga responsabile dei danni subiti dall'attore alla vettura di sua proprietà TG. DC403KP nel sinistro verificatosi il 12.05.2015;*

*– condanna l'Ente locale predetto in p.l.r.p.t., a pagare all'attore, a titolo di risarcimento danni, la somma di € 210,01 già rivalutata all'attualità e con gli interessi legali da calcolarsi dal giorno della pubblicazione della sentenza sino al saldo;*

*- condanna il convenuto Ente nelle rappresentanze di legge a rimborsare all'attore, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del suo procuratore, gli onorari, spese e competenze di giudizio che vengono complessivamente liquidate ex D.M. 55/2014 in € 450,00, di cui € 50,00 per spese oltre a rimb. Forf., Iva e Cap come per legge.”*

**CHE** la sopra detta sentenza, munita di formula esecutiva, veniva notificata all'Ente in data 15 aprile 2016 prot. n. 2461;

**CHE** , in data 10 ottobre 2016, l'Ufficiale Giudiziario, su richiesta dell'Avv. Anna Muraca, legale di controparte, con studio in Lamezia Terme, via S. Umile da Bisignano n.17, notificava all'Ente, a mezzo del servizio postale, l'atto di precetto con il quale si intimava al Comune di pagare la complessiva somma di € 417,98, oltre interessi e spese successive ed occorrente a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti dal Sig. Michienzi Bruno nel sinistro verificatosi il 12.05.2015 e competenze di precetto;

**CHE**, in pari data, l'Ufficiale Giudiziario, su richiesta dell'Avv. Anna Muraca, legale di controparte, con studio in Lamezia Terme, via S. Umile da Bisignano n.17, notificava all'Ente, a mezzo del servizio postale, un secondo atto di precetto con il quale si intimava al Comune di pagare la complessiva somma di € 840,91, oltre interessi, spese successive ed occorrente a titolo di spese legali liquidate nella sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme n.421/2016 e competenze relative al precetto;

**CHE** questo Ente, per le vie brevi, comunicava all'Avv. Anna Muraca la disponibilità a definire bonariamente la questione insorta in esito alla sentenza n. 421/2016 sopra menzionata ed ai pedissequi precetti, con il pagamento della complessiva somma di € 210,00 in favore del sig. Michienzi Bruno a titolo di sorte capitale dovuta in esito al pronunciamento del giudice di Pace di Lamezia Terme di che trattasi, ed € 740,00 in suo favore a titolo di pagamento delle spese e competenze legali inerenti la vertenza in questione, con rinuncia da parte del sig. Michienzi Bruno alla corresponsione degli interessi legali maturati dalla data del deposito della sentenza e fino al soddisfo ed, altresì, con rinuncia da parte dell'Avv. Anna Muraca ad € 200,00 sulle spese e competenze di giudizio.

**CHE** , in data 18/10/2016, l'Avv. Anna Muraca con nota trasmessa via e-mail, acquisita agli atti d'ufficio, comunicava, attraverso la formale rinuncia all'intimazione di pagamento, l'accettazione della proposta transattiva formulata da questo Ente.

**RICHIAMATO** l'art. 1965 del Codice Civile il quale definisce la transazione come il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere tra di loro.

**DATO ATTO** che la proposta transattiva sopra descritta appare pienamente conforme all'interesse pubblico del Comune che, in caso di prosieguo del contenzioso, sarebbe esposto ad affrontare ulteriori spese.

**APPURATO** pertanto, in relazione all'istruttoria effettuata, che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipulazione di un accordo transattivo (Corte dei Conti, Sez.II, sent. Del 10 gennaio 2005), essendo valutabili, *ictu oculi*, sia i reali termini del compromesso che la congruità delle condizioni poste in essere. In particolare, nella fattispecie in esame, le reciproche concessioni sono identificabili, per quanto riguarda la controparte, nella riduzione delle proprie pretese economiche e nella rinuncia alla prosecuzione dell'azione esecutiva intrapresa, alla condizione che l'Ente garantisca certezza sui tempi di pagamento delle somme derivanti dal presente accordo, per quanto riguarda, invece, l'Amministrazione comunale, a fronte della riduzione degli importi da corrispondere alla parte attrice, la definizione bonaria della controversia in atto con il sig. Michienzi Bruno appare conveniente in quanto interrompe una procedura esecutiva che comporterebbe un aggravio di spesa per l'Ente.

**RITENUTO**, pertanto, di doversi provvedere in merito onde evitare spese derivanti da atti giudiziari che potrebbero recare nocimento all'erario dell'Ente.

**APPURATO**, altresì, che con la transazione in oggetto le parti intendono addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto in sostituzione integrale di quello che si estingue e che, conseguentemente, il Comune, secondo quanto chiarito dalla Corte dei Conti ( Sezione Regionale per il Controllo del Piemonte, parere n.4 dell'11 maggio 2007), può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi, senza che possa configurarsi un'ipotesi di debito fuori bilancio ( vedi in tal senso anche il parere della Corte dei Conti, sez. regionale Toscana n.30/P/2008 ed il principio contabile n.2/2009 dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell'Interno, i quali chiariscono ulteriormente che la transazione non rientra nella fattispecie dei debiti fuori bilancio).

**ACQUISITI** i pareri favorevoli espressi dai Responsabile d'Area in ordine alla regolarità Tecnica e contabile ex art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.lgs 267/00.

**PRESO ATTO** che sulla proposta della presente deliberazione il Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell'art. 239 lettera b) del Tuel come sostituita dall'art.3, comma 1, lettera o), del decreto legge n.174 del 2012, come da verbale n.2 del 15/03/2016, acquisito agli atti d'ufficio, ha espresso il proprio parere favorevole.

**VISTO** il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

**VISTO** il vigente Statuto comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;  
con voti unanimi favorevoli,

## **DELIBERA**

**Di richiamare** la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

**Di definire** in € 950,00 l'importo, omnia comprensivo di spese legali, occorrente alla definizione della vertenza a saldo, stralcio di ogni e qualsivoglia pretesa da parte del Sig. Michienzi Bruno (C.F.: MCHBRN87T10M208H), come rappresentato dell'Avv. Anna Muraca (C.F.: MRCNNA75B66M208W), in relazione agli atti giudiziari ampiamente descritti in premessa.

**Di determinare** nell'importo complessivo di € 210,00 la somma da corrispondere al sig. Michienzi Bruno (C.F.: MCHBRN87T10M208H), a titolo di risarcimento danni patrimoniali arrecati all'autovettura FORD FIESTA targata DC403KP di sua proprietà giusta sentenza del Giudice di Pace

n.421/2016, e nell'importo complessivo di € 740,00 la sommata corrispondere direttamente ex art. 93 c.p.c. all'Avv. Anna Muraca (C.F.: MRCNNA75B66M208W) a titolo di spese e competenze professionali maturate in relazione alla vertenza *de qua*.

**Di dare atto** che i predetti importi, da corrispondersi entro il 20 novembre 2016, sono da intendersi a saldo e transazione di tutti i diritti derivanti dalla sentenza e dai pedissequi precetti citati in premessa.

**Di dare atto** che, per effetto della definizione in via transattiva della vertenza in questione, l'Avv. Anna Muraca rinuncia all'azione esecutiva intrapresa contro il Comune di Curinga.

**Di dare atto** che, in caso di mancato o ritardato pagamento oltre la data del 20 novembre 2016, l'accordo bonario tra le parti è da intendersi risolto e l'Avv. Anna Muraca potrà riprendere l'azione esecutiva già intrapresa.

**Di demandare** al Responsabile dell'Area Amministrativa/Affari Generali gli adempimenti consequenziali necessari per la liquidazione delle somme come sopra indicate ammontanti complessivamente ad € 950,00 nel rispetto del termine sopra indicato.

**Di dare atto** che la predetta spesa trova copertura sul capitolo 550/1 del bilancio di previsione 2016/2018, annualità 2016.

**Di stabilire** che la presente deliberazione verrà sottoscritta dall'Avv. Anna Muraca per accettazione di tutto quanto in essa contenuto e che, in esito a tale sottoscrizione, la stessa assumerà valore contrattuale.

**Di disporre**, conseguentemente, la trasmissione della presente deliberazione all'Avv. Anna Muraca, meglio generalizzata in premessa.

**Di dare atto** che il presente atto dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente "Amministrazione Trasparente".

**Di rendere** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/00 con separata votazione unanimemente favorevole.

**COMUNE DI CURINGA**  
**Provincia di Catanzaro**

Proposta di deliberazione per:

**Giunta Comunale n° 130 del 03/11/2016**

Consiglio Comunale

**OGGETTO :** *Approvazione schema atto di transazione tra il Comune di Curinga e l'Avv. Anna Muraca a seguito di atti di precetto notificati in esito alla sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme n.421/2016 pronunciata nella vertenza Michienzi Bruno/Comune di Curinga.*

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000**  
**così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

Curinga, 26/10/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*F.to D. ssa Rosetta Cefalà*

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**


Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

Curinga, 26/10/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**F.to Dott. Umberto Ianchello**

## Approvato e sottoscritto

► Il Presidente



F. to :Dott.ssa Patrizia Giovanna Maiello

► Il Segretario Comunale


F. to : D. ssa Rosetta CEFALA'

---

### PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) e contestualmente è stata trasmessa ai Capigruppo con nota prot. 7159 .

Data 15/11/2016



► Il Responsabile

F. to D. ssa Rosetta CEFALA'

---

### ATTESTAZIONE


Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il ....., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 15/11/2016



► Il Responsabile

F. to : D. ssa Rosetta CEFALA'

---

E' copia conforme originale

CURINGA, 15/11/2016

**Il Segretario Comunale  
D.ssa Rosetta CEFALA'**